

Data **07 GIU. 2010**

Protocollo n. **17390** /DB2002
Class. 014.140. 010

Ai Responsabili di Area A e C dei Servizi Veterinari delle ASL del Piemonte
Ai Responsabili dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria
Ai Responsabili delle strutture di epidemiosorveglianza regionale

E, p.c. All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Oggetto: misure di prevenzione contro la rabbia.

In riferimento al Decreto n. 41 del 3 giugno 2010 che, in relazione allo stato di pre-allerta per la presenza della rabbia nei territori del Nord-Est italiano, dispone l'adozione nel territorio regionale di adeguate misure di prevenzione dell'infezione, si riportano di seguito alcune note di chiarimento del provvedimento regionale e le opportune istruzioni operative. Si allega inoltre un aggiornamento della situazione epidemiologica dell'infezione nel territorio nazionale.

Articolo 1 : ".....È pertanto temporaneamente sospesa l'applicazione delle disposizioni in ambito veterinario contenute nell'allegato B della Legge regionale n. 15 del 25 Giugno 2008, limitatamente all'abolizione dell'obbligo di isolamento di animali per il controllo della rabbia (art. 86 DPR 320/1954)"

Considerata la situazione epidemiologica attuale ed il rischio di introduzione nel territorio regionale di animali rabidi provenienti da territori in cui è rilevata una circolazione dell'infezione è necessario ripristinare l'obbligatorietà delle misure di cui all'art. 86 del DPR n. 320/54. E' nuovamente in vigore pertanto l'articolato originario del Regolamento di Polizia Veterinaria che prescrive isolamento e osservazione di cani e gatti che hanno morsicato persone o animali.

Le modalità con cui devono essere applicate l'osservazione sanitaria e l'isolamento (sede di detenzione del cane, modalità dell'osservazione etc.) devono essere stabilite dal Servizio veterinario dell'Asl, come già in passato, in relazione alle diverse situazioni di rischio evidenziate per ciascun evento di morsicatura e possono essere valutate in relazione alle informazioni disponibili sul cane e sulle circostanze dell'evento.

Articolo 2: *".....Gli animali vaccinati devono essere preventivamente identificati con il microchip e registrati nel sistema informatizzato dell'anagrafe canina regionale.*

La vaccinazione deve essere parimenti registrata nel sistema informatizzato dell'anagrafe canina regionale....."

Tutti gli animali che devono essere trasferiti, anche temporaneamente, nei territori a rischio devono essere identificati tramite il microchip, la cui applicazione si rende necessaria anche nei casi in cui gli animali risultino tatuati e correttamente registrati nell'anagrafe canina regionale. Questa disposizione risulta necessaria al fine di garantire una migliore identificazione e facilità di rintraccio per tutti gli animali che, trasferendosi nelle zone di circolazione dell'infezione, sono esposti ad un maggior rischio. L'apposizione del microchip nei casi in cui il cane sia già regolarmente tatuato, se effettuata dal servizio veterinario dell'Asl, è a titolo gratuito.

La vaccinazione deve essere obbligatoriamente registrata in ARVET dal veterinario di fiducia del proprietario che effettua l'intervento profilattico utilizzando la funzione di registrazione delle vaccinazioni disponibile nel sistema e riportando il nome commerciale ed il numero di lotto del presidio immunizzante utilizzato.

Qualora venga applicato il microchip ad un animale precedentemente identificato tramite tatuaggio e già registrato nella anagrafe regionale è necessario evitare la duplicazione della registrazione dell'animale nella banca dati ed associare il numero di microchip utilizzato per l'identificazione al numero di tatuaggio già presente in ARVET. Il sistema di gestione dell'anagrafe canina consente infatti di gestire la doppia identificazione (microchip e tatuaggio) dei cani. Risulta pertanto importante e necessario garantire una adeguata informazione dei veterinari liberi professionisti affinché qualora venga eseguita l'identificazione con microchip di animali tatuati, prima

di eseguire una nuova registrazione, ci si accerti che il numero del tatuaggio non sia già registrato nell'anagrafe canina. In questo caso è infatti necessario non procedere ad una nuova registrazione, ma assegnare il numero di microchip al cane già registrato.

Il Servizio Veterinario provvede a seguire le medesime indicazioni di registrazione degli interventi di vaccinazione e di identificazione nei casi in cui la vaccinazione sia effettuata dal veterinario pubblico (es. cani vaganti catturati)

Articolo 3: ".....Presso ogni Comune ed ASL sono aperte, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le iscrizioni straordinarie alla anagrafe canina regionale dei cani non registrati, in deroga ai termini previsti dalla Legge regionale sopra citata....."

È indispensabile, per dare completa efficacia al disposto, avviare da subito una campagna informativa, anche per il tramite dei Comuni, per la registrazione dei cani che non risultano presenti nella anagrafe regionale.

Il termine della presentazione delle domande per l'iscrizione straordinaria dei cani all'anagrafe è fissato a 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Articolo 4: "I cani rinvenuti vaganti devono essere segnalati al Comune di competenza che deve disporre l'intervento urgente di trasferimento al canile pubblico....."

.....Tutti gli interventi di cattura e custodia devono avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza dal rischio rabbia per gli operatori addetti....."

.....In caso di mancanza del canile pubblico, il Sindaco con proprio provvedimento adotta un protocollo di sicurezza per la cattura e la custodia dei cani vaganti, approvato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente....."

In relazione alle disposizioni relative al trasferimento ed alla detenzione degli animali nei canili, il Servizio Veterinario impartisce direttamente le indicazioni relative alla sicurezza degli operatori ed alle corrette misure sanitarie di profilassi della rabbia nei canili pubblici, nel rispetto del benessere animale. I PMPPV supportano le ASL nella definizione dei DPI necessari per gli interventi di cattura e gestione dei cani vaganti e detenuti presso i canili. Per canile pubblico, ai sensi della Legge regionale n. 34 del 26

Luglio 1993, si intende il canile istituito dai Comuni, singoli o associati per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati.

Il Sindaco è responsabile della adozione delle adeguate misure di sicurezza e di profilassi della rabbia nei canili privati convenzionati per la cattura e custodia dei cani vaganti, che devono essere approvate dal Servizio Veterinario competente. Per canile privato, ai sensi della Legge regionale n. 34 del 26 Luglio 1993, si intende l'impianto gestito o di proprietà di privati a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento.

Articolo 7: "Ogni aggressione da parte di cani deve essere immediatamente segnalata I sanitari effettuano gli opportuni interventi e contestualmente inoltrano comunicazione immediata al Servizio Veterinario dell'ASL competente....."

Osservanza delle istruzioni già previste per la corretta ed immediata segnalazione di tutti gli eventi di morsicatura ai Servizi Veterinari delle ASL.

Parimenti è necessario richiamare i veterinari liberi professionisti all'obbligo di segnalazione di tutte le informazioni disponibili relative alle morsicature riscontrate negli animali visitati.

I numeri di fax a cui trasmettere le segnalazioni sono pubblicati sul sito della regione piemonte, alla pagina

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/animale/anacanina.htm>

Articolo 9: "Le spoglie di carnivori selvatici morti rinvenute devono essere segnalate ai Servizi della Provincia competente per territorio per essere inoltrate ai laboratori....."


E' opportuno avviare un monitoraggio passivo sui carnivori selvatici rinvenuti morti per cause compatibili con la malattia. I Servizi Veterinari delle ASL devono fornire istruzioni agli enti responsabili della raccolta delle spoglie animali, per l'invio ai laboratori IZS dei soli animali morti per cause che possono essere correlate all'infezione, secondo le istruzioni che verranno fornite nel piano regionale di monitoraggio della rabbia.

Si precisa che l'Ordinanza di cui sopra individua il termine di validità delle misure al 31.12.2010: entro il mese di novembre prossimo venturo dovrà essere conclusa l'istruttoria di applicazione dell'Ordinanza per un'eventuale proroga del provvedimento.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore

- Giuliana Moda -



PV/FR

PV

Aggiornamento situazione epidemiologica

Disponibile sui siti internet:

- <http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/animale/anacanina.htm>
- <http://www.izsvenezie.it> (centri di eccellenza/rabbia)

Casi identificati in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano negli animali dal 01.01.2010 al 26.05.2010

| SPECIE | N° testati | N° positivi | % positivi |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CAPRIOLO | 312 | 8 | 2,56% |
| CAVALLO | 3 | 1 | 33,33% |
| CERVO | 64 | 1 | 1,56% |
| FAINA | 21 | 3 | 14,29% |
| GATTO | 367 | 8 | 2,18% |
| MARMOTTA | 1 | 1 | 100,00% |
| MARTORA | 4 | 1 | 25,00% |
| TASSO | 67 | 7 | 10,45% |
| VOLPE | 1971 | 161 | 8,17% |
| TOTALE | 2810 | 191 | 6,80% |

